



TESTO UNICO DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA

Art. 111

(Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.

Versione in vigore dal 31 ottobre 1990 secondo Normattiva, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Titolo	IX — Interventi informativi ed educativi
Capo	II — Disposizioni relative alle forze armate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1990

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-disciplina-degli-stupefacenti-e-sostanze-psicotrope/art-111-legge-26-giugno-1990-n-162-art-26-comma-1-rapporti-con-le-strutture/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it